

**Criteria e modalità per la concessione di contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2, della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15**

REPUBBLICA ITALIANA



**REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO DELLA SALUTE  
L'ASSESSORE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265 e successive modifiche;
- VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;
- VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTA la Legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA La Legge Regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale";
- VISTO la Legge 14 agosto 1991 n. 281, Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- VISTO la Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15, Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo ed in particolare l'art. 20;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
- VISTO il Decreto Presidenziale 12 gennaio 2007, n. 7 relativo al Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 15/2000 che ha definito i requisiti igienico strutturali e funzionali dei rifugi sanitari e per il ricovero;
- VISTO l'Art. 20, commi 1 e 2, della citata Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15, con il quale l'Assessore Regionale della Salute concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici, per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione, e alle Associazioni per la protezione degli animali iscritte nell'Albo Regionale di cui all'Art. 19 della stessa legge, che gestiscono rifugi per cani e per gatti operanti da almeno un biennio;
- VISTO l'Art. 13 della Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 1991, in virtù del quale la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati non specificatamente individuati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai

rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

RITENUTO necessario dovere predeterminare i criteri e le modalità con cui questo Assessorato concede i contributi previsti dal citato Art. 20, commi 1 e 2, della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15;

## DECRETA

### ART. 1

Per quanto espresso in premessa, la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2, della Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione è subordinata al rispetto dei criteri e delle modalità riportati nell'allegato 1 che è parte integrante del presente Decreto.

### ART. 2

Sarà cura del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, per la definizione dell'iter istruttorio delle pratiche, dare esecuzione al presente Decreto.

### ART. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato Regionale della Salute.

28 NOV. 2011

L'Assessore per la Salute  
(Dr. Massimo Russo)

Il Dirigente Generale  
(Dr.ssa Lucia Borsellino)

Il Dirigente del Servizio  
(Dr. P. Scherona)

Il Dirigente U.O.  
(Dr. A. Bonomo)



## Allegato 1

### **Criteria e modalità per la concessione di contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi di "Rifugi Sanitari" e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare gli interventi di sterilizzazione dei cani e gli altri interventi previsti dalla Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15.**

L'Assessore Regionale della Salute, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.

Gli stessi contributi possono essere concessi anche alle Associazioni per la protezione animali iscritte nell'Albo Regionale di cui all'Art. 19 della stessa legge, che gestiscono rifugi per cani e per gatti da almeno un biennio.

Il contributo è concesso in base alle disponibilità presenti nel bilancio della Regione Siciliana e viene determinato in misura pari al 50% della spesa complessiva per la realizzazione dell'opera, debitamente accertata e fatturata, e con un tetto massimo per intervento pari a € 100.000.

Esclusivamente per la costruzione di nuovi rifugi sanitari a cura dei Comuni, singoli o associati, il contributo di cui sopra sarà determinato in misura pari al 60% della spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata, se vengono utilizzati beni confiscati alla mafia.

I progetti esecutivi, per i quali si chiede il contributo, devono essere debitamente approvati e devono rispettare i requisiti igienico-sanitari, strutturali e funzionali previsti dal Decreto Presidenziale n. 7/2007.

I lavori di realizzazione dei progetti per i quali si chiede il contributo devono essere iniziati entro 6 mesi dalla concessione del contributo ed avere tempi di realizzazione non superiori a 18 mesi dalla erogazione dello stesso.

Nei casi di inosservanza dei tempi prescritti, salvo i casi documentati dovuti a cause di forza maggiore, il contributo viene recuperato.

Sono privilegiati in via prioritaria:

- 1) progetti che prevedano la fruizione della struttura da parte di più Comuni;
  - 2) progetti che prevedano l'utilizzo di beni immobili confiscati alla mafia;
  - 3) progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani di sterilizzazione e di adozioni.
- I Comuni, singoli od associati, e le Associazioni per la protezione animali iscritte nell'Albo Regionale interessati ad accedere ai contributi, devono indirizzare domanda scritta in carta semplice all'Assessorato Regionale della Salute e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale di competenza.

Alla domanda, inviata con A.R., deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) presentazione e descrizione dell'opera in relazione alla utilità della stessa ai fini della riduzione del fenomeno del randagismo nel territorio di competenza;
- 2) progetto esecutivo approvato secondo le vigenti disposizioni;
- 3) modalità con la quale si reperisce almeno il 50% della restante spesa (Delibera comunale, lettera di impegno di finanziatori esterni, ecc...);
- 4) tempi di realizzazione;
- 5) disponibilità dell'area e utilizzazione di beni immobili confiscati alla mafia;
- 6) capienza della struttura;
- 7) descrizione delle attività da svolgere e dei servizi integrati all'intervento strutturale (progetti di sterilizzazione, anagrafe, rieducazione, adozioni);
- 8) responsabile del progetto;



9) preventivo dei costi previsti anche in misura relativa a lotti funzionali, fonti di finanziamento ed eventuali contributi da parte di Enti pubblici e privati;

10) atto cestitativo dei Comuni consorziati;

11) parere favorevole del Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio.

Il mancato completamento di lotti funzionali già finanziati in precedenza comporta automaticamente l'esclusione dalla possibilità di presentare nuovi progetti, fino al ricevimento di comunicazione ufficiale corredata dagli atti relativi alla risoluzione della problematica.

Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, valuterà i progetti pervenuti con le modalità di seguito specificate, mediante l'attribuzione del relativo punteggio:

| <b>Criteri Tecnici</b>   |              | <b>Punteggio max 65</b> |
|--|--------------|-------------------------|
| Coinvolgimento di più Enti   | da 2 a 4     | 5 punti                 |
|  | oltre 4      | 10 punti                |
| Maggiore cofinanziamento   | fino al 60%  | 5 punti                 |
|  | oltre al 60% | 10 punti                |
| Utilizzo di beni confiscati alla mafia   |              | 10 punti                |
| Progetti che contemplino allo stesso tempo lo sviluppo di piani di sterilizzazione e di adozioni                                     |              | Fino a 6 punti          |
| Numero di cani iscritti all'anagrafe regionale   | da 50 a 100  | 4 punti                 |
|  | Oltre 100    | 8 punti                 |
| Numero di cani catturati riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda   | fino a 50    | 4 punti                 |
|  | oltre 50     | 8 punti                 |
| Numero dei cani sterilizzati e reimmessi nel territorio, riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda               | fino a 50    | 4 punti                 |
|  | oltre 50     | 8 punti                 |
| Numero di cani dati in adozione, riferito all'anno precedente alla presentazione della domanda, rispetto al numero di cani catturati | Fino al 5%   | 1 punto                 |
|  | Dal 6 al 15% | 2 punti                 |
|  | Oltre il 15% | 5 punti                 |
| <b>Criteri progettuali</b>   |              | <b>Punteggio max 35</b> |
| Rispetto dei requisiti igienico sanitari, strutturali e funzionali previsti dal Decreto Presidenziale n. 7/2007.                     |              | fino a 10 punti         |
| Coerenza del progetto ai principi di salvaguardia e di sviluppo del benessere animale  |              | fino a 10 punti         |
| Congruenza dei costi e adeguatezza delle risorse interne impiegate nel progetto  |              | fino a 10 punti         |
| Tempi di attivazione e di realizzazione del progetto   |              | fino a 5 punti          |
| <b>TOTALE</b>  |              | <b>100 punti</b>        |

Al termine delle procedure di valutazione sarà stilata una graduatoria dei progetti risultati idonei. I progetti saranno ammessi a contributo secondo l'ordine di graduatoria e sino ad esaurimento delle risorse disponibili specificando che il 10% delle stesse è riservato ai Comuni singoli o Associati che utilizzino beni immobili confiscati alla mafia per la realizzazione dei rifugi sanitari.

La corresponsione del contributo viene effettuata per stadi di avanzamento dei lavori con le modalità e nella misura riportata di seguito:

1) il 40% del contributo concesso a presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il 50% dello stato di avanzamento dei lavori e della documentazione comprovante la spesa sostenuta (SAL e certificati di pagamento, fatture) sull'importo complessivo al netto del ribasso d'asta.

2) il 60% del contributo concesso a presentazione della ultimazione dei lavori, collaudo e parere favorevole del servizio veterinario finalizzato al rilascio dell'autorizzazione sanitaria dell'opera e alla presentazione della documentazione comprovante le spese sostenute (rendicontazione contabile finale).

L'Assessorato Regionale della Salute si riserva la facoltà di concedere un contributo inferiore a quanto richiesto al fine di consentire la realizzazione di interventi sull'intero territorio regionale. In tal caso sarà richiesto al soggetto proponente di rimodulare l'intervento in rapporto alle risorse assegnate.

Eventuali varianti che il richiedente intende apportare al progetto ammesso al contributo devono essere preventivamente comunicate per l'approvazione all'Assessorato Regionale della Salute, pena la revoca dello stesso.

L'Assessorato Regionale della Salute si riserva la facoltà di autorizzare le varianti compatibilmente con le finalità del progetto iniziale.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano comportare una modifica dei requisiti in base ai quali il progetto è stato valutato ai fini dell'inserimento in graduatoria.

Qualora la variante comporti un aumento dei costi gli stessi restano a totale carico del soggetto richiedente.

I beneficiari dell'aiuto, entro i termini previsti dal decreto di concessione, dovranno ultimare le opere ammesse a contributo ed inoltrare la richiesta di accertamento finale di regolare esecuzione delle opere agli Ispettorati competenti.

Eventuale proroga, non superiore a mesi 6, può essere autorizzata dall'Amministrazione su richiesta del beneficiario per motivi non dipendenti dalla volontà dello stesso.

